



PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

TRA

l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

e

La Ditta (di seguito denominata operatore economico),

sede legale in, vian..... codice

fiscale/P.IVA, rappresentata da

..... in qualità di

PREMESSO CHE

- il “*Patto di integrità*” costituisce uno strumento finalizzato a rendere più trasparente lo svolgimento e l’esecuzione di una procedura di affidamento, rappresentando un “patto” di fiducia e di reciproco impegno ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza da parte di tutti i partecipanti;
- il “*Patto di integrità*” rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici affidamenti banditi dall’Amministrazione;
- il “*Patto di integrità*” disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione;
- il “*Patto di integrità*” garantisce la concorrenza leale e la pari opportunità di accesso di ogni partecipante alle procedure di affidamento, nonché la trasparenza nell’esecuzione del procedimento di selezione e di affidamento;
- il presente “*Patto di integrità*” va applicato in tutte le procedure di affidamento comprese quelle effettuate sotto il limite dei 40.000,00 euro (*quarantamila euro*);

VISTI

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e in particolare l’art. 53, comma 16-ter;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e in particolare l’art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) per

l'A.L.S.I.A. 2024-2026 adottato con deliberazione del Direttore n. 20 del 20 febbraio 2024;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il nuovo *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, aggiornato con il decreto n. 81/2023;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 254/2014 che ha adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti A.L.S.I.A.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da A.L.S.I.A. e la sua accettazione costituisce condizione di ammissione agli affidamenti di lavori e forniture di beni e servizi, nonché per l’iscrizione all’Albo Fornitori. Tale condizione deve essere prevista nelle lettere di invito.

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell’A.L.S.I.A. e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione alla corruzione.

Il presente Patto di Integrità, quale condizione essenziale del contratto di affidamento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina o, in alternativa, firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico e una copia consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo fornitori. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara.

ART. 2

(Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante)

In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ovvero in sede di iscrizione all’albo fornitori, l’operatore economico:

1. conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura di affidamento e durante l’esecuzione del contratto;
2. si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, beneficio qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’affidamento o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione;
3. salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell’ambito della procedura di affidamento;
4. in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, informa prontamente e puntualmente



tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza;

5. in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione;

6. in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato le decisioni relative alla procedura di affidamento, al fine di condizionare la determinazione del prezzo ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alla procedura di affidamento dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice civile, ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, verrà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

7. Il sottoscritto Operatore economico si impegna, altresì:

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi comportamento corruttivo e/o concussivo ovvero ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata dell'affidamento;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto del presente affidamento;

- a dichiarare il rispetto della *clausola di Pantouflage* ovvero:

- a dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ALSIA che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento;

- ad inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di automatica risoluzione di diritto del contratto medesimo, gli obblighi di cui al presente Patto di Integrità;

- a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine



societaria;

- al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta:
 - per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti della stazione appaltante coinvolti nel procedimento di affidamento nel suo complesso;
 - ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.

8. Il sottoscritto Operatore economico dichiara, altresì:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti della stazione appaltante del comportamento delle Imprese ad essa collegate;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto e che la mancata stipula (o la successiva risoluzione per il venir meno delle condizioni) del contratto intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia sarà comunicata dall'ALSIA all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti.

ART. 3

(Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di affidamento sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ALSIA.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, comma 2, 320, 321, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353, 353 bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.



ART. 4

(Violazione del Patto di Integrità)

La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del presente Patto comporta:

- ✓ l'esclusione dalla procedura di affidamento, qualora la violazione sia riscontrata successivamente all'aggiudicazione, revoca dell'aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto, eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con incameramento della cauzione definitiva;
- ✓ l'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati all'art. 121 comma 2 del d.lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- ✓ esclusione del concorrente dalle procedure negoziali attivate dalla stazione appaltante per 5 anni;
- ✓ segnalazione del fatto alle competenti Autorità di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti disposizioni di settore.

ART. 5

(Efficacia del Patto di Integrità)

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito andranno segnalati al Responsabile della Prevenzione Anticorruzione dell'ALSIA.

ART. 6

(Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'ALSIA

Per la Ditta

(il legale rappresentante)